



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 157 DI DATA 09 Aprile 2024

OGGETTO:

SETTORE AUTORIZZAZIONE E CONTROLLI - Zandonella S.r.l. - stabilimento di Lavis (TN),
via G. Galilei, 20. Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LAB

Il Dirigente Settore aut.cont.
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Scarichi idrici
- 3 Allegato 2 - Rifiuti
- 4 Sub-allegato 2.1 - End of waste rifiuti costituiti da rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe
- 5 Sub-sub-allegato 2.1.1 - Dichiarazione di conformità
- 6 Allegato 3 - Raccomandazioni
- 7 Allegato 4 - Planimetria impianto di recupero rifiuti
- 8 Allegato 5 - Planimetria scarichi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la domanda di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) presentata dalla ditta Zandonella S.r.l. (di seguito Ditta), con sede legale in Lavis (TN), via G. Galilei, 20, in data 3 ottobre 2023 (ns. prot. n. 741237), integrata in data 4 marzo 2024 (ns. prot. n. 175326 del 5 marzo 2024) ed in data 8 marzo 2024 (ns. prot. n. 188380 del 11 marzo 2024), relativa allo stabilimento ivi situato, con particolare riferimento a quanto di seguito specificato:

- rinnovo e modifica dell'iscrizione in regime semplificato n. 279/TN, rilasciata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (in seguito T.U.L.P.);
- titolo abilitativo in materia di acustica, ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

considerato che a norma dell'art. 15, comma 2, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., con riguardo agli impianti ed alle attività già autorizzati, la disciplina dell'AUT si applica alla scadenza o alla modifica di uno dei provvedimenti individuati dalla medesima, nel caso specifico:

- al rinnovo e contestuale modifica dell'iscrizione in materia di rifiuti;
- al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT di data 9 ottobre 2023 (ns. prot. n. 757942) e la contestuale richiesta:

- al Comune di Lavis (TN):
 - di esprimere, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il parere di competenza del Sindaco in materia di emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P.;
 - di trasmettere, qualora ne ricorrano i presupposti, l'atto di assenso a ricomprendere nell'AUT il provvedimento di propria competenza consistente nell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali dilavanti l'area di distribuzioni carburanti ad uso privato in pubblica fognatura di tipo bianco;
 - di valutare la documentazione presentata dalla Ditta in sede di istanza di AUT relativamente alle emissioni di rumore, richiedendo, se necessario, entro 40 giorni dalla di presentazione della domanda, una nuova relazione previsionale di impatto acustico, al fine dell'eventuale rilascio da parte del Comune stesso del nulla osta acustico;
- all'amministrazione comunale ed al gestore locale dei servizi di rete – Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (di seguito A.I.R. S.p.A.) – di comunicare, entro 40 giorni dalla data di presentazione della domanda, eventuali elementi mancanti nella documentazione presentata – di cui è necessaria l'acquisizione – nonché di inviare copia delle eventuali altre autorizzazioni ambientali vigenti di competenza comunale riferite all'insediamento in oggetto;

dato atto che con l'istanza presentata in data 3 ottobre 2023 la Ditta aveva richiesto, tra le altre cose, di ottenere il rilascio dell'autorizzazione ordinaria in materia di rifiuti, ai sensi dell'articolo 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, in sostituzione dell'iscrizione in regime semplificato ad oggi vigente (n. 279/TN);

dato atto che la Ditta risulta iscritta dal 16 gennaio 2008 al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (nr. iscrizione 279/TN), in forza della quale nel corso degli anni ha potuto sottoporre alle operazioni di recupero R4 un massimo di 32.000 t/anno di rifiuti (a fronte di un quantitativo massimo sottoponibile alle operazioni di recupero R13 pari a 34.900 t/anno);

visto il Decreto del presidente della giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg recante *“Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente”*”;

dato atto che all’Allegato A, punto 11.b, comma VII del citato D.P.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. vigente fino al 27 aprile 2010, stabiliva che non erano sottoposti alle procedure di valutazione dell’impatto ambientale gli *“impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997”*;

dato atto che in forza del suddetto impianto normativo le attività esercitate dalla Ditta in regime semplificato non sono state oggetto di sottoposizione alle procedure valutazione dell’impatto ambientale e che, dal momento della prima iscrizione ad oggi non sono intervenute modifiche sostanziali in relazione alle attività di recupero di rifiuti esercitate nell’impianto in oggetto;

vista l’attuale legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *“Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9”*, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

valutato opportuno richiedere, con nota di data 18 dicembre 2023 (prot. n. 942046), il parere di competenza al Settore Qualità Ambientale – U.O. per le valutazioni ambientali – della scrivente Agenzia, in merito alla necessità di sottoporre alle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità, ai sensi della normativa vigente, quanto richiesto dalla Ditta con la domanda in esame;

vista la risposta al suddetto quesito di data 8 gennaio 2024 (ns. prot. n. 12784) con la quale il Settore Qualità ambientale scrive quanto di seguito riportato:

- *“l’impianto non è mai stato sottoposto ad alcuna procedura di VIA. Inoltre sulla base dell’iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato n. 279/TN, ad oggi vigente, si evince che la Ditta tratta una quantità massima di rifiuti pari a 34.900 t/anno (al netto delle modifiche richieste);*
- *[...]*
- *considerando la modifica richiesta sopracitata 3), che riguarda lo svolgimento dell’attività di recupero R4 (di cui all’allegato C, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006) per rifiuti non pericolosi, deve essere presa in esame la tipologia 7. lettera zb) dell’allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. In considerazione che l’impianto rientra, alla luce di quanto sopra esposto, nella tipologia 7. lettera zb) dell’allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e non è mai stato sottoposto ad alcuna procedura di VIA, le modifiche proposte devono essere valutate complessivamente in funzione delle loro possibili ripercussioni negative sull’ambiente. Pertanto l’intervento in questione deve essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)”*;

vista la nota di data 10 gennaio 2024 (ns. prot. n. 16916) con la quale lo scrivente Settore ha trasmesso alla Ditta la suddetta nota dell’U.O. per le valutazioni ambientali relativamente alla necessità di sottoporre l’intervento richiesto alla procedura di screening e le ha pertanto contestualmente comunicato che qualora avesse deciso *“di dare corso alle modifiche richieste con l’istanza di AUT in oggetto che necessitano l’avvio della suddetta procedura, chiediamo cortesemente di rendere edotta la scrivente U.O. al fine della sospensione del procedimento di AUT in parola (peraltro al momento già sospeso in forza della nota di data 21 dicembre 2023, ns. prot. n. 957755), fino all’esito del procedimento di screening”*;

vista la sopra menzionata nota di data 21 dicembre 2023 (ns. prot. n. 957755) con la quale il procedimento è stato sospeso per richiesta di integrazioni alla documentazione presentata, a seguito della nota pervenuta dal Comune di Lavis (TN) in data 15 dicembre 2023, prot. n. 31922 (ns. prot. n. 944066 del 19 dicembre 2023);

viste le integrazioni pervenute in data 4 marzo 2024 (ns. prot. n. 175326 del 5 marzo 2024) con le quali la Ditta:

- chiede la revoca della domanda di rilascio dell'autorizzazione ordinaria in materia di rifiuti;
- chiede il rinnovo dell'iscrizione in regime semplificato attualmente vigente (n. 279/TN) e la contestuale modifica dei quantitativi massimi stoccabili annualmente (operazione di recupero R13) per la tipologia 9.1;
- trasmette le integrazioni richieste da AIR S.p.A. e dal Comune relativamente allo scarico ed alle emissioni acustiche;

dato atto pertanto che, in ultima istanza, la Ditta chiede di mantenere invariato il quantitativo annuo di rifiuti sottoponibili all'operazione di recupero R4, aumentando contestualmente da 34.900 t/anno a 35.400 t/anno il quantitativo di rifiuti sottoponibili alle operazioni di recupero R13;

vista a questo proposito la nota del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 13 giugno 2016 (prot. n. 312975) nella quale è riportato, tra l'altro, che *“sono da escludere dalle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità (...) le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc...) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati”*;

vista altresì la nota dello stesso Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 26 gennaio 2017 (prot. n. 45319) dalla quale si ricava che nel caso di impianti esistenti le procedure di VIA sono applicabili se l'impianto è interessato da modifiche strutturali che determinano impatti significativi sull'ambiente;

ritenuto pertanto che le attività esercitate dalla Ditta non siano da assoggettare alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

vista la nota di data 7 marzo 2024 (ns. prot. n. 181643) con la quale sono state trasmesse le stesse integrazioni ai soggetti interessati e contestualmente è stato richiesto alla Ditta di trasmettere il modulo *“Comunicazione inizio attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata Mod. 1”* relativo alla domanda di rinnovo e contestuale modifica dell'iscrizione in regime semplificato;

vista la nota pervenuta in data 27 marzo 2024, prot. n. 8563 (ns. prot. n. 247074 del 28 marzo 2024), con la quale il Capo Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Lavis (TN) trasmette:

- l'autorizzazione (subordinatamente a specifiche prescrizioni) allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura bianca di data 26 marzo 2024, prot. n. 8414;
- la presa d'atto dell'esito della valutazione previsionale d'impatto acustico, non rilevando elementi ostativi al rilascio dell'AUT, di data 27 marzo 2024, prot. n. 8439;

sentito per le vie brevi il Gestore dei servizi di rete in merito a due errori materiali riportati nella suddetta autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura bianca di data 26 marzo 2024, prot. n. 8414;

ritenuto pertanto doveroso eliminare dal presente provvedimento le seguenti prescrizioni:

- *“l'autorizzazione, qualora si ravvisasse l'esigenza, può essere revocata e/o modificata anche su richiesta dell'ente gestore dell'impianto di depurazione finale”*;
- *“Annualmente deve essere corrisposta la tariffa per il servizio di scarico e depurazione prevista dal T.U.L.P.. Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà essere presentata all'Ente Gestore, su apposita modulistica, la dichiarazione relativa alla quantità e qualità delle acque scaricate nelle fognature, nell'anno precedente. Qualora il ritardo del pagamento del corrispettivo, si protragga oltre un anno dalla scadenza della fattura, l'autorizzazione decade, fermo restando il pagamento di quanto dovuto oltre alle relative penalità”*;

ritenuto inoltre di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

dato atto che con l'istanza presentata in data 3 ottobre 2023 la Ditta aveva richiesto, tra le altre cose, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera in forma diffusa;

preso atto dalla relazione tecnica allegata alla suddetta istanza che:

- *“nelle operazioni di recupero, dei materiali ferrosi e non decadenti dal trattamento nell'impianto di recupero, si effettuano lavorazioni di cesoiatura e pressatura che possono, anche se minimamente, dare origine a formazioni di polveri”*;
- *“le polveri emesse in considerazione di una volumetria della struttura pari a circa 22.000 m³, considerando 2,5 ricambi d'aria/h saranno sempre inferiori a 110 g/h come flusso di massa massimo”*;

rilevato che le *“lavorazioni di cesoiatura e pressatura”* svolte dalla Ditta nello stabilimento in oggetto saranno effettuate in un capannone coperto e compartimentato;

considerato che le suddette lavorazioni possono essere assimilate ad emissioni scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico, in particolare in ragione del tipo di operazioni svolte relative al taglio meccanico e compattazione di materiali ferrosi, che possono potenzialmente dare origine ad emissioni in atmosfera di polveri grossolane che nel capannone si depositano per gravità sulla pavimentazione;

ritenuto dunque, per le ragioni evidenziate al punto precedente, di non procedere ad autorizzare l'emissione in atmosfera in forma diffusa identificata dalla Ditta con la sigla D1;

considerato che con la succitata nota di data 7 marzo 2024 (ns. prot. n. 181643) è stata avvisata la Ditta relativamente a quanto sopra deciso, ovvero di non procedere ad autorizzare l'emissione in atmosfera in forma diffusa identificata dalla Ditta con la sigla D1;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

dato atto che resta in capo ad A.I.R. S.p.A. ed al Comune di Lavis (TN), proprietario della rete di pubblica fognatura nella quale sono recapitate le acque reflue industriali della Ditta, la competenza in ordine all'istruttoria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco ed alla verifica della regolarità della relativa posizione autorizzatoria, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;

considerato pertanto che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco di acque reflue industriali costituite da acque meteoriche dilavanti l'area di distribuzioni carburanti ad uso privato, previa depurazione mediante impianto di dissabbiatura e disoleazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
- b) rinnovo e modifica dell'iscrizione in regime semplificato n. 279/TN, rilasciata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- c) valutazione previsionale di impatto acustico allegata alle integrazioni di data 4 marzo 2024 (ns. prot. n. 175326 del 5 marzo 2024), ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito alla quale il Responsabile del Settore tecnico-urbanistico del Comune di Lavis (TN), con nota di data 27 marzo 2024, prot. n. 8563 (ns. prot. n. 247074 del 28 marzo 2024) trasmette la presa d'atto prot. n. 8439 dell'esito della suddetta valutazione, non rilevando elementi ostativi al rilascio dell'AUT;

vista la documentazione tecnico-grafica allegata alla domanda di AUT dalla quale emerge, tra l'altro, che:

- la Ditta risulta certificata secondo il Regolamento (UE) n. 333/2011 con attestato di conformità n. 103679-2011-OTH-ITA-DNV rilasciato dalla società DNV-GL Business Assurance Italia S.r.l., con sede legale in Vimercate (MB), via Energy Park, 14 (validità dal 4 ottobre 2023 al 3 ottobre 2026), per l'applicazione di un sistema di gestione della qualità che consente *“Lo stoccaggio e recupero di rifiuti metallici non pericolosi e vendita dei relativi rottami da recupero in ferro, acciaio, alluminio e relative leghe”*;

ritenuto necessario ricordare che la Ditta non potrà generare prodotti derivanti dal recupero di rifiuti costituiti da rottami di rame e leghe di rame, con specifico riferimento alla tipologia 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, fintanto che non sarà in possesso dell'attestato di conformità al Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante i *“Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*;

visto il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante, tra l'altro, modifiche al D.Lgs. 152/2006;

visto in particolare l'art. 14-bis del predetto D.L. 101/2019, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha disposto la modifica sostanziale dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, in particolare riformulandone il comma 3 come segue: *“In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:*

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”;

viste le *“Linee guida per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006”* approvate con delibera del Consiglio S.N.P.A. del 6 febbraio 2020, doc. n. 62/2020, così come successivamente modificate con delibera del Consiglio S.N.P.A. del 23 febbraio 2022, doc. n. 156/2022;

dato atto pertanto che:

- le materie prime prodotte mediante le operazioni di recupero R4 eseguite sui rifiuti riconducibili alla tipologia riportata al punto 3.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, debbano essere conformi esclusivamente alle specifiche del Regolamento (UE) n. 333/2011;
- le materie prime prodotte mediante le operazioni di recupero R4 eseguite sui rifiuti riconducibili alla tipologia riportata al punto 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, debbano essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 2.1 *“End of waste rifiuti costituiti da rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe”*, nonché nel relativo sub-sub-allegato 2.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;

considerato che le schede *“End of waste”* allegate al presente provvedimento, nonché i relativi sub-allegati in merito alla dichiarazione di conformità, **sono il frutto di un lavoro condiviso tra vari organi dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;**

visto l'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, la decisione 2000/532/CE nonché le “*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*” S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021, che stabiliscono la corretta procedura da seguire per la classificazione dei rifiuti;

vista la Tabella 4.3, punto 1, riportata nelle sopra richiamate “*Linee guida per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006*” e nella quale è stabilito che se “*Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti i criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell’istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate*”;

considerato che le attività di recupero debbano pertanto garantire l’ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

preso atto che i rifiuti gestiti presso lo stabilimento sono tutti solidi – non polverulenti – e non soggetti, pertanto, a cessione di liquidi, ma che, ad ogni modo, per evitare ogni possibile contaminazione derivante dalla movimentazione dei rottami ferrosi e non che possono contenere tracce di oli, la Ditta ha provveduto, già in sede di realizzazione del capannone, alla messa in opera delle seguenti sicurezze:

- realizzazione di due griglie, in prossimità dei portoni di accesso al capannone, che convogliano i possibili sversamenti a due serbatoi interrati, realizzati con doppia camera con allarme perdite sull’intercapedine e controllo di livello automatico per il carico. Il liquido raccolto viene poi smaltito come rifiuto presso centri autorizzati nelle modalità previste dalle vigenti leggi in materia;
- realizzazione di una rete dedicata per la raccolta delle acque meteoriche dei piazzali di manovra e lavoro;
- impianto di disoleazione;

considerato che la p.ed. 2135 CC Lavis sulla quale insiste il centro di recupero in oggetto ricade in un’area che il Piano Regolatore Generale del Comune destina a “*Zona Produttiva Provinciale esistente D101_P*”;

sentita per le vie brevi l’U.O. Rifiuti e bonifica dei siti inquinanti del Settore Autorizzazioni e controlli in merito alla verifica di conformità localizzativa per la modifica del regime autorizzatorio richiesto dalla Ditta;

considerato che da suddetta verifica è emerso che per l’area dell’impianto non vi sono interferenze con criteri escludenti, ai sensi del Quinto aggiornamento del Piano gestione rifiuti – stralcio rifiuti urbani approvato con d.G.P. n. 1506 di data 26 agosto 2022, mentre si sono rilevati i seguenti criteri penalizzanti:

- carta di criticità idrica sotterranea per intenso sfruttamento della falda;
- area di tutela ambientale;

preso atto che – a tale proposito – l’U.O. Rifiuti e bonifica dei siti inquinanti sopra menzionata, ha espresso il seguente parere:

- per quanto concerne la carta di criticità idrica sotterranea, presumendo dalla documentazione presentata che la Ditta non effettui prelievi dalla falda, non rileva criticità, ma ritiene comunque necessario riportare in Autorizzazione la seguente prescrizione: “*nel caso in cui l’impianto dovesse effettuare prelievi dalla falda si evidenzia che, in base alle disposizioni della d.G.P. n.*

2563/2008, *“la realizzazione di nuovi prelievi è subordinata alla presentazione di una perizia idrogeologica da allegare alla domanda di concessione. La perizia idrogeologica, da redigere secondo le indicazioni delle Linee Guida contenute nell’Allegato n. 2 alla presente deliberazione, dovrà attestare che il nuovo prelievo non arrechi pregiudizio alla falda acquifera interessata”*;

- in merito all’area di tutela ambientale, non essendoci modifiche e/o interventi edilizi, ritiene di non dover coinvolgere il Servizio Urbanistica e conclude pertanto che non vi siano incompatibilità con il progetto;
- in conclusione non ravvisa alcuna interferenza con i criteri escludenti e ritiene che l’impianto in oggetto sia coerente con i criteri localizzativi del Piano di settore per i rifiuti speciali non pericolosi, **subordinatamente alla prescrizione sopra riportata**;

ritenuto pertanto doveroso prescrivere che, **nel caso in cui l’impianto dovesse effettuare prelievi dalla falda, in base alle disposizioni della d.G.P. n. 2563/2008, *“la realizzazione di nuovi prelievi è subordinata alla presentazione di una perizia idrogeologica da allegare alla domanda di concessione. La perizia idrogeologica, da redigere secondo le indicazioni delle Linee Guida contenute nell’Allegato n. 2 alla presente deliberazione, dovrà attestare che il nuovo prelievo non arrechi pregiudizio alla falda acquifera interessata”***;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le planimetrie relative alla gestione dei rifiuti e delle acque presso l’impianto in parola, le quali si allegano al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale – rispettivamente Allegati 4 e 5;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall’art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell’AUT richiesto, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1 (*“Scarichi idrici”*) e 2 (*“Rifiuti - semplificata”*) alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell’Allegato 3 (*“Raccomandazioni”*) alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *“Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”*;

viste le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare l’art. 14, commi 3 e 2 ed il Titolo III;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004 che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

visto il Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2320 di data 16 dicembre 2022;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Zandonella S.r.l., con sede legale in Lavis (TN), via Galileo Galilei, 20, di cui legale rappresentante è il sig. Zandonella Mauro, l'Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento ivi situato, che comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco di acque reflue industriali costituite da acque meteoriche dilavanti l'area di distribuzioni carburanti ad uso privato, previa depurazione mediante impianto di dissabbiatura e disoleazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
 - b) rinnovo e modifica dell'iscrizione in regime semplificato n. 279/TN, rilasciata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
 - c) valutazione previsionale di impatto acustico allegata alle integrazioni di data 4 marzo 2024 (ns. prot. n. 175326 del 5 marzo 2024), ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito alla quale il Responsabile del Settore tecnico-urbanistico del Comune di Lavis (TN), con nota di data 27 marzo 2024, prot. n. 8563 (ns. prot. n. 247074 del 28 marzo 2024) trasmette la presa d'atto prot. n. 8439 dell'esito della suddetta valutazione, non rilevando elementi ostativi al rilascio dell'AUT;
- 2) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 (“*Scarichi idrici*”) e 2 (“*Rifiuti - semplificata*”) alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 3) di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 3 (“*Raccomandazioni*”) alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**

- 5) di avvertire che nel caso in cui l'impianto dovesse effettuare prelievi dalla falda, in base alle disposizioni della d.G.P. n. 2563/2008, la realizzazione di nuovi prelievi è subordinata alla presentazione di una perizia idrogeologica da allegare alla domanda di concessione; tale perizia deve essere redatta secondo le indicazioni delle Linee Guida contenute nell'Allegato n. 2 alla suddetta deliberazione e dovrà attestare che il nuovo prelievo non arrechi pregiudizio alla falda acquifera interessata;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'AUT o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;
- 8) di avvertire che in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività che dà origine allo scarico, il titolare subentrante entro sessanta giorni deve comunicare l'avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il quale provvederà ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
- 9) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 10) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 11) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti da caditoie stradali, da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie esterna dello stabilimento in oggetto, non riconducibili alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis del T.U.L.P., non compresi nell'AUT e adottati dal Comune territorialmente competente, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque;
- 12) di dare atto che il procedimento si è concluso in 114 giorni (rispetto ai 90 giorni previsti), tenuto conto delle sospensioni istruttorie;
- 13) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Zandonella S.r.l., al comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti ed all'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.;
- 14) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;

15) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro l'autorizzazione di competenza provinciale in materia di rifiuti compresa nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Scarichi idrici

Autorizzazione rilasciata con atto di assenso del Capo Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Lavis (TN) di data 26 marzo 2024, prot. n. 8414, trasmesso con nota di data 27 marzo 2024, prot. n. 8563 (ns. prot. n. 247074 del 28 marzo 2024), allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco delle acque reflue industriali costituite da acque di dilavamento dell'area di distribuzione carburanti ad uso privato, previo trattamento con dissabbiatura e disoleazione con filtro a coalescenza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P..

Prescrizioni

- a) **Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Lavis (TN) e di A.I.R. S.p.A.;**
- b) **la portata annua complessiva massima autorizzata è di 35 m³;**
- c) lo scarico deve rispettare in ogni momento i limiti previsti dalla tabella D allegata al T.U.L.P., nonché quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora più restrittivi e per i parametri non considerati dalla predetta tabella D;
- d) devono inoltre essere rispettati, per i parametri fosforo totale e azoto totale, i limiti fissati per lo scarico delle acque reflue industriali in aree sensibili dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004;
- e) prima dello scarico in pubblica fognatura di tipo bianco deve essere presente un punto di ispezione e prelievo accessibile al personale addetto al controllo; tale personale è altresì autorizzato a compiere all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che esso reputi necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- f) il presente assenso è rilasciato ai soli fini dello scarico, è pertanto fatto salvo l'ottenimento di eventuali idonei titoli edilizi e autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri uffici o enti;
- g) **deve essere effettuato, con cadenza almeno annuale dal rilascio della presente autorizzazione, un campionamento ed un'analisi delle acque di scarico secondo quanto stabilito dall'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per la verifica dei parametri sopra citati;**
- h) la misurazione delle suddette concentrazioni di inquinanti allo scarico deve essere effettuata secondo le norme EN; in alternativa, qualora non siano disponibili le norme EN, è possibile utilizzare le norme ISO, le norme nazionali (metodi APAT IRSA-CNR) o altre norme internazionali (Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, EPA, APHA) che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente; eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente; in ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato;
- i) **il certificato analitico relativo alle suddette analisi deve essere trasmesso al Comune di Lavis ed all'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.;**
- j) **la data di inizio lavori deve essere comunicata almeno 2 giorni prima dell'esecuzione degli stessi al Servizio fognature dell'A.I.R. S.p.A., mediante comunicazione telefonica, ed al Comune di Lavis, tramite comunicazione scritta;**
- k) **la regolare esecuzione dell'allacciamento dovrà essere accertata dall'Ente Gestore durante i lavori di posa, prima del rinterro delle canalizzazioni, su semplice domanda o avviso telefonico;**
- l) **la data di fine lavori deve essere comunicata a mezzo comunicazione scritta al Comune di Lavis, per consentire ad A.I.R. S.p.A. la visita tecnica di regolare esecuzione; nel periodo di tempo compreso fra la data di fine lavori e quella di sopralluogo per la verifica della regolare esecuzione degli stessi, il titolare della presente autorizzazione è tenuto a provvedere alla completa e tempestiva manutenzione delle opere stradali interessate dai lavori, in modo che sia sempre garantito un agevole e sicuro transito; in difetto A.I.R. S.p.A. si riserva la facoltà, dietro preavviso verbale, di provvedervi in tutto o in parte a mezzo di propria impresa di fiducia, addebitando al titolare della presente autorizzazione la relativa spesa.**

ALLEGATO 2

Rifiuti

Iscrizione n. 279/TN al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

L'iscrizione è vincolata alla classe di attività ed alle operazioni di recupero di seguito riportate.

Classe di attività: l'impresa, trattando una quantità massima di rifiuti pari a 35.400 t/anno, risulta iscritta alla **classe 3 - Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate**¹.

Operazioni di recupero secondo il D.M. 5 febbraio 1998:

Tipologia 01.01	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi.		
Provenienza	Attività produttive, raccolta differenziata di RSU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.		
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuti costituiti da: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.		
Codici CER 2002	[150101] [150105] [150106] [200101]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	200 t/anno	Capacità massima del deposito	48 m ³ in 2 container.

Tipologia 02.01	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro.		
Provenienza	Raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizioni autorizzate ai sensi della vigente normativa.		
Caratteristiche del rifiuto	Vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della vigente normativa; non radioattivo ai sensi della vigente normativa.		
Codici CER 2002	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	200 t/anno	Capacità massima del deposito	24 m ³ in 1 container.

Tipologia 03.01	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199].		
Provenienza	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.		
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.		
Codici CER 2002	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
	R13 - R4	Messa in riserva (operazione R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998, per la generazione di prodotti conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011 (operazione R4).	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006. Prodotti conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	29.000 t/anno	Capacità massima del deposito	- 350 m ³ su platea in cumuli di 75 m ² interna al capannone; - 96 m ³ in 4 container.

¹ D.M. 21 luglio 1998 n. 350, art. 1

Tipologia 03.02	Vedi sub-allegato 2.1		
Tipologia 03.05	Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato.		
Provenienza	Attività industriali, agricole, commerciali e di servizi; raccolta differenziata da rifiuti urbani.		
Caratteristiche del rifiuto	Contenitori in metallo, con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente; esenti da PCB, PCT e con oli o materiali presenti all'origine in concentrazioni inferiori al 5% in peso; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.		
Codici CER 2002	[150104] [200140]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	100 t/anno	Capacità massima del deposito	48 m ³ in 2 container.
Tipologia 05.01	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza e rottamazione autorizzati ai sensi della vigente normativa, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.		
Provenienza	Centri di raccolta autorizzati ai sensi della normativa vigente.		
Caratteristiche del rifiuto	Parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.		
Codici CER 2002	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998, con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	100 t/anno	Capacità massima del deposito	48 m ³ in 2 container.
Tipologia 05.02	Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza e rottamazione autorizzate ai sensi della normativa vigente.		
Provenienza	Impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, qualora le carcasse contengano amianto all'origine.		
Caratteristiche del rifiuto	Parti di mezzi mobili per trasporti terrestri su gomma e rotaia e mezzi per trasporti marini privi di amianto e di altre componenti pericolose come presenti all'origine quali accumulatori, oli, fluidi refrigeranti.		
Codici CER 2002	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	100 t/anno	Capacità massima del deposito	Massimo 48 m ³ in 2 container
Tipologia 05.07	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto.		
Provenienza	Scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici.		
Caratteristiche del rifiuto	Fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%.		
Codici CER 2002	[160216] [170402] [170411]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	200 t/anno	Capacità massima del deposito	48 m ³ in 2 container.

Tipologia 05.08	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.		
Provenienza	Scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi della normativa vigente; industria automobilistica.		
Caratteristiche del rifiuto	Spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.		
Codici CER 2002	[160118] [160122] [160216] [170401] [170411]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	600 t/anno	Capacità massima del deposito	48 m ³ in 2 container.

Tipologia 05.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC.		
Provenienza	Raccolta differenziata, attività industriali, commerciali e di servizi.		
Caratteristiche del rifiuto	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT.		
Codici CER 2002	[160214] [160216] [200136]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva di rifiuti con asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche; macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica per sottoporle alle operazioni di recupero nell'industria delle materie plastiche e della gomma, nonché nell'industria metallurgica.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006, per le operazioni R3 e R4 rispettivamente nell'industria delle materie plastiche e della gomma, nonché nell'industria metallurgica.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	300 t/anno	Capacità massima del deposito	72 m ³ in 3 container.

Tipologia 06.01	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici.		
Provenienza	Raccolte differenziate, selezione da RSU o RAU; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.		
Caratteristiche del rifiuto	Materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.		
Codici CER 2002	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	100 t/anno	Capacità massima del deposito	48 m ³ in 2 container.

Tipologia 07.01	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto.		
Provenienza	Attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU: manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.		
Caratteristiche del rifiuto	Materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.		
Codici CER 2002	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	500 t/anno	Capacità massima del deposito	48 m ³ in 2 container.

Tipologia 09.01	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.		
Provenienza	Industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.		
Caratteristiche del rifiuto	Legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenza di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.		
Codici CER 2002	[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	1000 t/anno	Capacità massima del deposito	48 m ³ in 2 container.

Prescrizioni

- a) l'impianto deve essere conforme:
 - alle indicazioni della planimetria denominata “*Tavola 1 - data 11 luglio 2019 – Planimetria generale*” allegata alla comunicazione presentata in data 23 luglio 2019 (ns. prot. n. 462403) ed al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 4);
 - alla relazione tecnica allegata anch'essa alla suddetta domanda di rinnovo, così come modificata con l'istanza di rilascio di AUT oggetto del presente provvedimento;
- b) i riferimenti alle tipologie di rifiuti messi in riserva nei container, come indicato nella planimetria sopra citata presentata in data 23 luglio 2019, sono puramente indicativi; in ogni caso i container devono essere **opportunamente etichettati** al fine di rendere nota la natura del rifiuto contenuto e **quelli collocati esternamente al capannone devono essere costantemente coperti**, anche a mezzo di sistemi mobili (fatte salve le operazioni di carico e scarico);
- c) per quanto riguarda la gestione delle operazioni di recupero dei RAEE, **l'impianto deve essere organizzato e gestito secondo quanto previsto dalla specifica normativa;**
- d) la Ditta **non potrà generare prodotti derivanti dal recupero di rifiuti costituiti da rottami di rame e leghe di rame**, con specifico riferimento alla tipologia 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, **fintanto che non sarà in possesso dell'attestato di conformità al Regolamento (UE) n. 715/2013** del 25 luglio 2013, recante i “*Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*”;
- e) i rifiuti non pericolosi descritti dalla tipologia 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998 devono essere recuperati secondo le procedure descritte nel sub-allegato 2.1 “End of waste rifiuti costituiti da rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe”, nonché nel relativo sub-sub-allegato 2.1.1 in ordine alla dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 184-ter, comma 3, lettera e, del D.Lgs. 152/2006;
- f) il suddetto attestato di conformità deve essere trasmesso allo scrivente Settore, **entro un mese dalla sua acquisizione;**
- g) **entro il 30 aprile di ogni anno** la Ditta è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale relativo all'anno in corso, come stabilito dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350; il mancato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione al registro, con conseguente obbligo di sospendere l'attività di recupero.

SUB-ALLEGATO 2.1

“End of waste rifiuti costituiti da rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe”

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI RECUPERO:

- a) rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe contraddistinti dai codici CER 11.05.01, 11.05.99, 12.01.03, 12.01.04, 15.01.04, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03, 20.01.40 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici 10.08.99, e 12.01.99; in particolare tali rifiuti, a seconda della loro natura, devono essere gestiti come di seguito riportato:
- i rifiuti non pericolosi costituiti da alluminio devono essere recuperati secondo i dettami del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - i rifiuti non pericolosi costituiti da rame e proprie leghe devono essere recuperati secondo i dettami del Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - i rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe (ad esempio zinco, piombo, stagno, ecc...) devono essere recuperati secondo i dettami previsti per la tipologia 3.2 descritta nell’Allegato 1, sub-allegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, nonché secondo quanto disposto dalla presente scheda tecnica;
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, nell’Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, da ultimo, nelle *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”* S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) n. 105/2021, approvate con decreto direttoriale MITE (Ministero per la Transizione Ecologica) n. 47 del 9 agosto 2021;
- c) **qualora necessario**, ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti di cui al presente provvedimento, prima del loro avvio all’attività di recupero (operazioni R13 e R4), devono essere **campionati ed analizzati da parte del produttore** secondo le modalità previste al paragrafo 4.1.1 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, nonché secondo quanto segue:
- il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall’autorizzazione per la specifica attività svolta.

ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti da parte del titolare dell'autorizzazione a controllo visivo. Eventuali rifiuti indesiderati (come ad esempio plastiche, carta, legno, sempre in ogni caso in percentuale minima), devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) il titolare della presente autorizzazione è tenuto inoltre a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce "caratteristiche" riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- e) i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni preliminari alla cessazione della qualifica di rifiuto così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata:

Tabella 1

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
11.05.01 15.01.99 12.01.03 12.01.04 15.01.04 17.01.01 17.01.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 17.04.07 19.10.02 19.12.03 20.01.40 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici 10.08.99 12.01.99	<p><u>Provenienza:</u> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione e costruzione; impianti di trattamento rifiuti; centri di raccolta autorizzati per le operazioni di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u></p> <p><u>per i rottami di alluminio:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011.</p> <p><u>Per i rottami di rame:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013.</p> <p><u>Per gli altri rottami non ferrosi:</u> rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di nichel, zinco e piombo, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche</p>	3.000 t/anno	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione (operazione R13)</i>, per un volume massimo istantaneo pari a 96 m³ in 4 container.</p> <p>Produzione di materia prima (operazione R4) secondo quanto riportato nei seguenti paragrafi "criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto end of waste".</p>

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti
	stagnato: <ul style="list-style-type: none"> • PCB e PCT < 25 ppb; • inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso; • oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.		

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA ALLUMINIO

Per poter generare prodotti da rifiuti metallici costituiti da alluminio l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'acquisizione dello specifico attestato di conformità.

Le operazioni di recupero R4 devono essere volte alla produzione di materia prima conforme quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA RAME E PROPRIE LEGHE

Per poter generare prodotti da rifiuti metallici costituiti da rame e proprie leghe l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'acquisizione dello specifico attestato di conformità.

Le operazioni di recupero R4 devono essere volte alla produzione di materia prima conforme quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA METALLI NON FERROSI DIVERSI DA ALLUMINIO E DA RAME E PROPRIE LEGHE

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

I rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni di selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (operazione R4) volte alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo.

2) Verifiche ambientali sulla materia prima per l'industria metallurgica:

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti alle specifiche merceologiche fissate dalle norme UNI ed EURO. Inoltre devono presentare le seguenti caratteristiche:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 (micron) non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi della normativa vigente;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi.

Al fine di verificare le specifiche sopra riportate finalizzate, tra l'altro, alla compilazione della dichiarazione di conformità di cui al punto seguente, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato¹.

3) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC):

a) le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:

- effettuate sulla materia prima prodotta in maniera separata su ogni diversa classe di materia prima prodotta, con frequenza almeno semestrale; dette analisi, determinazioni e certificazioni devono in ogni caso essere sempre ripetute anche sull'intero lotto omogeneo (senza quantificazione massima di quest'ultimo);
- corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima per l'industria metallurgica. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati e tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
- corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi e relativo peso e la relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
- tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
- effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;

b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di

¹ “laboratorio certificato” come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da un ente di accreditamento”.

recupero che non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 3 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima per l'industria metallurgica, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)*" ed allegato alla presente, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

4) Conservazione dei campioni:

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per cinque anni presso la propria sede legale, un campione di materia prime prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
 - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
 - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 - le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 2.1.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ della Ditta, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

il lotto di materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo è rappresentato:

- dalla seguente quantità in volume:
- è riferita alle operazioni di scarico (R4) dal n..... al n..... del..... riportate sul registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del D.Lgs. 152/2006;

Il predetto lotto di materia prima per l'industria metallurgica prodotta dal recupero di metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.lgs. 152/06 e di seguito indicati:

- specifiche merceologiche fissate dalle norme UNI e EURO;
- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 (micron) non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi della normativa vigente;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi.

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:

1.
2.
3.

Luogo e data

Timbro e firma del produttore

ALLEGATO 3

Raccomandazioni

Rifiuti

Principali condizioni e adempimenti tecnici

1) Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 214 e 216.

Decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

2) Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata

L'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato, nello specifico caso:

- a) abilita esclusivamente all'esercizio delle operazioni di *recupero dei rifiuti non pericolosi* nel rispetto della normativa di settore indicata al punto 1;
- b) non sostituisce le autorizzazioni di competenza di altri uffici o enti in materia urbanistica, di tutela del paesaggio, di edilizia e di utilizzo di impianti industriali, né sostituisce altre autorizzazioni o atti permissivi necessari per il deposito di materiali o rifiuti o per l'installazione delle attrezzature (autorizzazioni igienico-sanitarie, per gli scarichi, per le emissioni, per l'esecuzione di lavori rumorosi, ecc);
- c) è subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Le operazioni di recupero e le dotazioni minime impiantistiche devono:

- a) rispettare la normativa di riferimento sopra citata;
- b) essere conformi con quanto dichiarato nella comunicazione e nella documentazione allegata.

Ogni variazione della comunicazione presentata in regime semplificato ovvero eventuali modifiche apportate all'attività di recupero devono essere tempestivamente segnalate.

3) Precisazioni

I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero sono da considerarsi tali, e sono esclusi dalla normativa di gestione dei rifiuti, solo se esplicitamente indicati alla voce "*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998.

I rifiuti tenuti in R13 ("messa in riserva") e/o non trasformati in materie prime o prodotti così come sopra indicato devono essere considerati ancora rifiuti e gestiti nel rispetto della normativa di settore: in particolare i rifiuti oggetto della sola messa in riserva all'interno dell'impianto devono essere avviati ad impianti di recupero appositamente autorizzati. Si ricorda che il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 (messa in riserva) è consentito esclusivamente per una sola volta.

4) Campionamenti e analisi¹

- a) Il titolare dell'impianto dove i rifiuti sono prodotti deve provvedere all'analisi per la loro caratterizzazione chimico-fisica almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. *I rifiuti non devono essere pericolosi*: la classificazione dei rifiuti per determinarne la non pericolosità deve essere effettuata dal produttore applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, laddove applicabile, nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011. Al fine di poter essere sottoposti alle procedure semplificate, eventuali parametri chimico-fisici esplicitamente individuati alla voce "*Caratteristiche del rifiuto*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, e nell'allegato 2, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998 devono essere ricercati analiticamente.

¹ Art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998.

- b) Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa per la specifica attività svolta.
- c) Il titolare dell'impianto di recupero deve effettuare il test di cessione, **laddove previsto**, con le frequenze stabilite dalla tabella n. 16 riportata nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011, per le tipologie di rifiuto contemplate nella tabella n. 12 della deliberazione stessa; in ogni caso almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
- d) Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare che le eventuali materie prime prodotte siano conformi alle "*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998.

5) Adempimenti amministrativi (articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006)

Le attività di gestione dei rifiuti devono sottostare a tutti gli adempimenti previsti dalle norme specifiche, ed in particolare:

- a) presso l'impianto di recupero rifiuti deve essere tenuto uno specifico *registro di carico e scarico* adottato per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi;
- b) il titolare dell'impianto di recupero deve inoltrare *comunicazione annuale (MUD)* sui rifiuti recuperati nel corso dell'anno precedente all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione provinciale di Trento - presso la C.C.I.A.A.;
- c) durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti in entrata e uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.


6) Riferimenti per le specifiche attività di recupero effettuate dall'impianto

Gli adempimenti sono riportati in dettaglio nel D.M. 5 febbraio 1998, ed in particolare:

- a) per le attività di sola messa in riserva R13 agli articoli 6 e 7 (per i rifiuti descritti alla tipologia 7.31-bis sono vietate le operazioni che, mediante diluizione, portano ad ottenere rifiuti con concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da variarne la classificazione tabellare di provenienza);
- b) per le attività di produzione di materia prima da R2 a R9 all'articolo 3 e nell'allegato 1;
- c) per le attività di recupero energetico R1 all'articolo 4 e nell'allegato 2, suballegato 1;
- d) per le attività di recupero ambientale R10 all'articolo 5: nello specifico si evidenzia che il contenuto di contaminanti del rifiuto impiegato deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, ossia le concentrazioni di contaminanti devono rientrare nei limiti previsti dalla colonna A (per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) oppure B (per siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell'area di futuro impiego, nonché presentare un eluato del test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998.

Si raccomanda alla Ditta di verificare l'applicazione di quanto disposto dal Decreto 26 luglio 2022 recante "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*".

PLANIMETRIA GENERALE
 SCALA 1:200



LEGENDA

- IDRANTI A MURO CON MANICHETTA E LANCIA SARACINESCHE
- IDRANTI SOTTOSUOLO CON MANICHETTA E LANCIA
- ESTINTORI

STOCCAGGIO RIFIUTI RIUTILIZZABILI AI SENSI DEL D.M. 5.2.98 E S.M.

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	MODALITA'	CAPACITA'
1.1	RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E CARTONCINO INCLUSI POLIACCOPPIATI ANCHE DI IMBALLAGGI	B	2x24 mc.
2.1	IMBALLAGGI, VETRO DI SCARTO ED ALTRI RIFIUTI E FRAMMENTI DI VETRO; ROTTAMI DI VETRO	B	1x24 mc.
3.1	RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO E GHISA	B	4x24 mc.
3.1	RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO E GHISA	A	350 mc.
3.2	RIFIUTI DI METALLI NON FERROSI E LORO LEGHE	B	4x24 mc.
3.5	RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI, FUSTI, LATTE, VUOTI, LATTINE DI MATERIALI FERROSI E NON FERROSI E ACCIAIO ANCHE STAGNATO	B	2x24 mc.
5.1	PARTI DI AUTOVEICOLI, DI VEICOLI A MOTORE, DI RIMORCHI E SIMILI, RISULTANTI DA OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA	B	2x24 mc.
5.2	PARTI DI MEZZI MOBILI ROTABILI PER TRASPORTI TERRESTRI PRIVE DI AMIANTO...	B	2x24 mc.
5.7	SPEZZONI DI CAVO CON IL CONDUTTORE DI ALLUMINIO RICOPERTO	B	2x24 mc.
5.8	SPEZZONI DI CAVO DI RAME RICOPERTO	B	2x24 mc.
5.19	APPARECCHI DOMESTICI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI POST-CONSUMO NON CONTENENTI SOSTANZE LESIVE DELL'OZONO	B	3x24 mc.
6.1	RIFIUTI DI PLASTICA IMBALLATI USATI IN PLASTICA ECC...	B	2x24 mc.
7.1	RIFIUTI COSTITUITI DA LATERIZI, INTONACI E CONGLOMERATI DI CEMENTO ARMATO E NON, COMPRESI LE TRAVERSE E TRAVERSONI FERROVIARI ECC...	B	2x24 mc.
9.1	SCARTI DI LEGNO E SUGHERO IMBALLAGGI DI LEGNO	B	2x24 mc.


MODALITA' DI STOCCAGGIO INTERNA AL CAPANNONE
 A CUMULI SU PAVIMENTO IMPERMEABILE
 B CONTAINER COPERTI SU PAVIMENTAZIONE IMPERMEABILE




ESTRATTO MAPPA
 Scala 1:2.000 C.C. LAVIS

incarico RINNOVO COMUNICAZIONE MESSA IN RISERVA E LAVORAZIONE RIFIUTI RIUTILIZZABILI NON PERICOLOSI AI SENSI AI SENSI DEGLI ARTT. 214 e 216 D.L.G.S. 152/06 e s.m. e D.M. 5 febbraio 1998 e s.m. e integrazioni		dis. 270_19_RR_T01_190711
elaborato PLANIMETRIA GENERALE SEDE VIA GALILEO GALILEI, 20 - 38015 LAVIS (TN)		n. disegno 1
data 11 luglio 2019	agg.to	agg.to
COMMITTENTE : ZANDONELLA S.r.l. Via G.Galilei - 38015 LAVIS (TN)		IL TECNICO
dott. ing. Bettini Alessandro ingegnere chimico Rovereto - via Bellavista 1°, 30 tel. 0464.438124 fax. 0464.431883 e-mail: bettini.alessandro@tin.it codice fiscale : BTT LSN 49C11 H612R P.IVA 00871940227		


PLANIMETRIA GENERALE
SCALA 1:200



PARTICOLARE AREA CARBURANTI
SCALA 1:50




A.I.R. S.p.A. Società Benetti
Visto per conformità
data: 26/03/2024
F.to il Direttore Generale




ESTRATTO MAPPA
Scala 1:2.000 C.C. LAVIS


PARTICOLARE POZZO DISPENSORE
SCALA 1:20



PARTICOLARE POZZO PRELEVA-CAMPIONI
SCALA 1:20



SEZIONE



LEGENDA

- RETE ACQUE METEORICHE PIAZZALI
- CADITOIA RETE ACQUE METEORICHE PIAZZALI
- POZZETTO RETE ACQUE METEORICHE PIAZZALI
- CANALINA CON GRIGLIA METALLICA ACQUE METEORICHE PIAZZALI
- RETE ACQUE DI PROCESSO
- CADITOIA RETE ACQUE DI PROCESSO
- POZZETTO RETE ACQUE DI PROCESSO
- CANALINA CON GRIGLIA METALLICA ACQUE DI PROCESSO

Incarico RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA TERRITORIALE INTEGRAZIONE ELABORATO RETI DI SCARICO E SICUREZZE			dis. 270_24_RR_T01_240228	
elaborato PLANIMETRIA GENERALE SEDE VIA GALILEO GALILEI, 20 - 38015 LAVIS (TN)			rapporti 1:200 1:50 1:20	
data 27/09/2023 agg.to 28/02/2024 agg.to			n. disegno 1	
COMMITTENTE: ZANDONELLA S.r.l. Via G. Galilei - 38015 LAVIS (TN)			IL TECNICO	
dott. ing. Bettini Alessandro ingegnere chimico Rovereto - via Bellavista 1*, 30 tel. 0464.438124 fax. 0464.431883 e-mail: bettini.alessandro@tin.it codice fiscale: BIT LSN 49C11 H612R P.IVA 00871940227				